

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 671

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore PIANETTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 GIUGNO 2006

Modifiche all’articolo 171 del nuovo codice della strada, di cui
al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di
casco protettivo elettronico

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge interviene a modificare l'articolo 171 del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che prevede l'obbligo, per i conducenti e gli eventuali passeggeri di ciclomotori e motoveicoli, di tenere regolarmente allacciato durante la marcia «un casco protettivo».

Come noto, l'uso obbligatorio del casco, inizialmente previsto soltanto per i conducenti minorenni, è stato in seguito esteso fino a ricomprendere qualunque categoria di utenti di veicoli a due ruote, in virtù della provata efficacia di tale strumento nella prevenzione dei traumi cranici. Ed infatti, se è chiaro che l'uso obbligatorio del casco non porta ad una riduzione del numero di incidenti, perchè non rende più prudenti i conducenti, è invece dimostrato da numerosissime prove epidemiologiche, osservazionali e sperimentali, raccolte nel corso degli ultimi trent'anni, che esso è assai efficace nella riduzione di mortalità, morbosità e gravità delle lesioni alla testa. In particolare, la mortalità per trauma cranico grave (dei pazienti che arrivano in ospedale in coma) è passata dal 50 per cento a valori inferiori al 30 per cento, mentre i tassi di lesioni al capo si sono ridotti di circa il 45-70 per cento tra i motociclisti che usano il casco.

Naturalmente, con la riduzione dell'incidenza del trauma cranico, che comporta un impegno polispecialistico, interventi chirurgici lunghi e complessi, impiego massivo di terapia intensiva, si sono ridotti in maniera sensibile anche i costi sanitari e riabilitativi ad esso connessi.

Da quanto premesso, emerge con chiarezza che l'introduzione dell'obbligo di uso del casco protettivo ha avuto conseguenze assai positive sia in termini di risparmio di

costi umani, sia in termini di risparmio di costi sociali connessi al fenomeno dell'infortunistica stradale. Tutto ciò, si badi bene, purchè il casco venga indossato in maniera appropriata e, soprattutto, venga correttamente allacciato: in caso contrario, infatti, l'uso dello stesso si rivela del tutto inutile quando non addirittura dannoso, perchè si trasforma in oggetto contundente. In tali ipotesi, dunque, l'efficacia preventiva del citato articolo 171 del nuovo codice della strada viene del tutto vanificata.

Su quest'ultima considerazione s'innesta il disegno di legge qui proposto, che mira proprio a rendere impossibile che l'uso del casco avvenga in maniera inappropriata. Viene infatti imposto l'uso di un particolare casco, il casco elettronico, che è un prodotto ad alta tecnologia, che impedisce il funzionamento del motoveicolo quando il casco non venga correttamente indossato.

Esso è, da un lato, dotato di un sensore che percepisce le correnti elettrostatiche ed elettromagnetiche emesse dagli esseri viventi, attraverso il quale viene verificata la presenza della testa e, quindi, impedito il funzionamento del veicolo quando il casco non venga indossato affatto; dall'altro, è dotato di contatti inseriti nella fibbia, che impediscono l'avvio del mezzo quando il casco non sia stato correttamente allacciato. Tali informazioni vengono comunicate dal casco elettronico al motoveicolo mediante un trasmettitore *bluetooth*, inserito nel polistirolo della calotta esterna, e ricevute da analogo ricevitore *bluetooth* inserito in una centralina elettronica applicata sulla moto, aventi dimensioni e caratteristiche tecniche pari alle centraline elettroniche già installate sulle moto.

Da quanto premesso emerge con chiarezza che l'adozione di tale strumento elettronico, oltre a garantire che il casco venga utilizzato, e venga utilizzato in maniera corretta, presenta un vantaggio ulteriore: è infatti anche un efficacissimo sistema anti rapina, perchè impedisce il furto del motorino, che non funziona in assenza del casco.

Tutte queste ragioni ritengo dimostrino in maniera chiara l'importanza e l'utilità del disegno di legge proposto, consigliandone una rapida approvazione, soprattutto in considerazione dell'impatto che esso avrebbe in un Paese quale il nostro in cui l'utilizzo del motorino è diffusissimo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 171 del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole «casco protettivo», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «casco protettivo elettronico».